

Legal and illegal behaviour penalties (what happens when you brake rules+ links about penalties) | Pene in caso di comportamenti illegali

Nell'ordinamento italiano le pene si suddividono in pene principali ed accessorie. L'articolo 17 del codice penale riconosce come pene principali stabilite per i «delitti»: l'ergastolo, la reclusione e la multa; e come pene principali stabilite per le «contravvenzioni»: l'arresto e l'ammenda. A sua volta, l'articolo 18 definisce come pene detentive o restrittive della libertà personale: l'ergastolo, la reclusione e l'arresto; e quali pene pecuniarie: la multa e l'ammenda. Per concludere, l'articolo 20 precisa che le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna, mentre quelle accessorie conseguono di diritto alla condanna, in quanto effetti penali della stessa.

Accanto a quelle appena indicate previste dal codice penale, il d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274 ha introdotto due nuove pene principali di applicazione limitata ai soli reati di competenza del giudice di pace: la detenzione domiciliare e il lavoro di pubblica utilità. Queste nuove sanzioni penali si applicano a numerosi reati, tassativamente previsti dall'art. 4 del decreto citato (ad esempio furti punibili a querela, percosse ecc.).

L'ergastolo

Secondo il disposto dell'articolo 22 «la pena dell'ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno. - Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al lavoro all'aperto».

La reclusione

L'articolo 23 del codice penale stabilisce che «la pena della reclusione si estende

da quindici giorni a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno. - il condannato alla reclusione, che ha scontato almeno un anno della pena, può essere ammesso al lavoro all'aperto». La pena della reclusione è temporanea, i limiti, minimo (quindici giorni) e massimo (ventiquattro anni), rappresentano una soglia invalicabile solo per la scelta della pena, che il giudice applica al caso concreto. Il legislatore al contrario può fissare liberamente tali limiti, per esempio nella recente legislazione dell'emergenza, per il sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, la pena è stata fissata in venticinque anni nel minimo - cioè in una quantità superiore al massimo di cui all'articolo 23 - ed in trenta anni nel massimo.

L'arresto

L'articolo 25 dispone che «la pena dell'arresto si estende da cinque giorni a tre anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati o in sezioni speciali degli stabilimenti di reclusione, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno. - Il condannato all'arresto può essere addetto a lavori anche diversi da quelli organizzati nello stabilimento, avuto riguardo alle sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni».

L'arresto configura la pena detentiva per le contravvenzioni. Per l'arresto valgono sostanzialmente gli stessi principi stabiliti per la reclusione. L'unica reale differenza tra esecuzione dell'arresto ed esecuzione della reclusione riguarda la disciplina della semilibertà (Il regime di semilibertà si discosta dallo schema delle misure alternative: il fine di tale istituto è consentire una modalità di esecuzione della pena detentiva favorendo un'evoluzione positiva della personalità del reo, supportando un suo reinserimento, controllato e parziale, nell'ambiente libero.

La multa

L'articolo 24 del codice penale stabilisce che «la pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 5, né superiore a euro 5.164. - Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da euro 5 a euro 2.065». Tale formulazione dell'art. 24 è dovuta alla legge di Modifiche al sistema penale (l. 689/81), che non ha solo modificato i limiti minimi e massimi della multa, che per effetto della svalutazione monetaria sono divenuti scarsamente

significativi, ma ha anche introdotto nella disciplina rilevanti modifiche.

La multa è la pena pecuniaria prevista per i delitti. Essa può essere pagata, in relazione alle condizioni economiche del reo, in rate mensili da un minimo di tre ad un massimo di trenta. L'articolo 133 ter stabilisce che l'ammontare di ciascuna rata non può essere inferiore ai 15 euro.

L'ammenda

Secondo il disposto dell'articolo 26, «la pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 2 né superiore a euro 1.032». Questa formulazione dell'articolo 26 risale anch'essa alla legge di Modifiche del sistema penale. L'ammenda è la pena pecuniaria prevista per le contravvenzioni. Giuridicamente, la sua regolamentazione ricalca quella della multa: per quanto concerne il pagamento, la conversione e le varie forme (fissa e proporzionale) si rinvia dunque alla disciplina appena esposta; per ciò che riguarda invece la commisurazione dell'ammenda si fa riferimento all'apposita trattazione.